Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in Toscana

per i residenti in Toscana

- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione;
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un **versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana**.

La ricevuta deve riportare la causale 'Raccolta funghi' e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

Per ottenere l'autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:

Euro 0 nel comune di residenza
Euro 12,00 per l'autorizzazione personale semestrale 50% meno per i residenti comuni montani
Euro 25,00 per l'autorizzazione personale annuale 50% meno per i residenti nei comuni montani

Peso da 6 kg a 10 kg di raccolta

Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in Toscana

per i non residenti in Toscana

I non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
Anche in questo caso il **versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana**.

Gli **importi** sono pari a:
Euro 15,00 per l'autorizzazione turistica giornaliera;
Euro 40,00 per l'autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.

La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura 'Raccolta funghi'.

Funghi, norme più semplici dal 1 gennaio 2011

Nuove norme, più semplici e più omogenee su tutto il territorio regionale, per la raccolta dei funghi. E' quanto stabilisce la nuova legge, che entrerà in vigore il 1 gennaio prossimo, approvata di recente dalla Regione Toscana.

I residenti in Toscana avranno un trattamento agevolato rispetto ai non residenti. Basterà fare un unico versamento (13 euro per 6 mesi; 25 euro per 12 mesi) sullo specifico conto corrente (n.6750946) con la causale "raccolta funghi", intestato alla Regione Toscana.

Proprio la Regione sarà infatti da ora in poi il soggetto che rilascerà l'autorizzazione, personale o turistica, al posto dei Comuni. Gli importi sono ulteriormente ridotti della metà per chi risiede nei territori montani. I non residenti dovranno invece pagare 15 euro per un giorno, 40 euro p er sette giorni consecutivi. I Comuni, sulla base di specifiche convenzioni con la Giunta regionale, potranno attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti.

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, che salgono a sei per i residenti nei territori classificati montani che fanno la raccolta nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per gli imprenditori agricoli ed i soci di cooperative agroforestali che svolgono la raccolta per integrare il proprio reddito nella provincia di residenza. In questo caso sarà sufficiente una semplice dichiarazione, anche in via telematica, alla **Comunità montana** o alla Provincia di competenza. Gli imprenditori ed i soci di cooperativa possono chiedere deroghe ai limiti di raccolta anche nelle province diverse da quelle di residenza. Le autorizzazioni alla raccolta a fini economici in aree riservate ed alla raccolta a pagamento saranno inv ece rilasciate dalle Province o dalle Comunità montane. Province e Comunità montane potranno prevedere divieti di raccolta per un massimo di due giorni a settimana per motivi di tutela ambientale o per armonizzare attività diverse.

L'assessore all'agricoltura e foreste, Gianni Salvadori, sottolinea come la nuova normativa favorisca chi abita nelle zone montane e chi trae reddito dalla raccolta dei funghi come prodotti del bosco e, in generale, chi abita in Toscana, e come rappresenti un percorso semplificato rispetto al passato, quando ogni comune aveva un proprio conto corrente sul quale effettuare il versamento. Le somme da versare, inoltre – si sottolinea ancora - sono rimaste per i residenti le stesse di 10 anni fa.

Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità	**Ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in Toscana** Per informazioni, rivolgersi a **URP Regione Toscana**, al numero verde **800-860070**	COMUNITÀ MONTANA VALTIBERINA TOSCANA

La legge regionale n. 16 del 22.3.99 che ha disciplinato l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei è stata modificata in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n.58 del 17.11.2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

L'attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti:

per i residenti in Toscana

- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione;
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un **versamento sul conto corrente postale intestato a Regione Toscana n. 6750946**

La ricevuta deve riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
Per ottenere l'autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:

Euro 13,00 per l'autorizzazione personale semestrale
Euro 25,00 per l'autorizzazione personale annuale

Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

per i non residenti in Toscana

I non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
Anche in questo caso il **versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato a Regione Toscana. n. 6750946**

Gli **importi** sono pari a:
Euro 15,00 per l'autorizzazione turistica giornaliera;
Euro 40,00 per l'autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.

La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura "Raccolta funghi".

Occorre inoltre ricordare che:

I **dati della persona** che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore.
La **ricevuta del versamento** va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.

IL DIRIGENTE
(Dott.Ing. L. BUBBOLINI)

Versamenti effettuati entro il 2010
Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro la data del 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi dalla data del versamento); le autorizzazioni turistiche rilasciate entro la data del 31.12.2010 sono da intendersi decadute.

3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di *tre chilogrammi a testa*, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.

Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Divieti per alcune specie
E' vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
- due centimetri per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)

E' vietata inoltre la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

Condizioni per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.

E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.

Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.

Info

Per informazioni, rivolgersi a **URP Regione Toscana**, al numero verde **800-860070**